CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 682

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE

N. 118 DEL 07-11-2018

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Contributo economico alla Struttura Caritativa "San Pietro Apostolo in Colpagano" per attività sociali - Impegno di spesa e liquidazione 2018.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che l'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.05.1991, statuisce che le richieste di contributo vengano prese in esame dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;

RILEVATO che il Direttore dell'Ente caritativo "San Pietro Apostolo in Colpagano", Parroco delle Parrocchie di S. Pietro Apostolo e Santa Maria del Carmine, Don Stefano Iacono, con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 8316 del 11.09.2018, richiedeva un contributo per sostenere le iniziative promosse dalla Struttura caritativa dedita al servizio di distribuzione e consegna a domicilio di pacchi contenenti prodotti alimentari alle famiglie indigenti residenti nel Comune di Civitella del Tronto, anno 2018;

CONSIDERATO che il suddetto Ente caritativo, senza scopo di lucro e con l'opera di volontari, da diversi anni svolge attività sociali finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione ed inserite nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;

CONSIDERATO, altresì:

-che la struttura si trova in difficoltà economica a causa del notevole aumento del numero degli assistiti (oltre novantotto persone tutte residenti nel Comune di Civitella

del Tronto) e che trattasi di situazioni di bisogno riscontrate dallo stesso Servizio Sociale dell'Ente, riconosciute a prescindere dal credo religioso degli indigenti;

-che per poter garantire una regolare continua opera di distribuzione, la stessa ha dovuto far ricorso alla struttura di coordinamento per gli aiuti Regionali: Banco Alimentate dell'Abruzzo ONLUS, con sede in Pescara, comportando così un aumento anche delle spese fisse di gestione per il trasporto dei beni e quelle relative al contributo annuale da devolvere al sostentamento del citato Banco Alimentare;

ATTESO che, rispetto alle attività di che trattasi, ben può configurarsi un apporto sussidiario e di integrazione rispetto alle istituzionali prerogative dell'Ente nel campo delle attività sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel senso rappresentato in modo oramai pressochè costante dalle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (vedi deliberazione della Corte dei Conti – sez. Reg. di controllo per la Lombardia – del 21 maggio 2013, nella quale si precisa che la verifica circa la sussistenza della condizioni per l'ammissibilità del contributo, in relazione all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, presuppone sempre un vaglio di natura teleologica, volta a mettere in luce il fine pubblico perseguito e la rispondenza alle concrete modalità adottate);

RICHIAMATO l'art. 117 della Costituzione italiana "principio di sussidiarietà orizzontale", per cui il Comune sostiene iniziative di interesse collettivo realizzate da Associazioni operanti sul territorio, atteso che lo stesso Ente non dispone delle necessarie risorse umane e/o organizzative, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 119 del 04/10/2018 con la quale si concedeva, alla "Struttura caritativa "San Pietro Apostolo in Colpagano", un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese connesse alle attività sociali svolte, ricadenti sugli obiettivi programmatici dell'Ente, e le altre attività finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione si dava mandato al Responsabile del sevizio della predisposizione di tutti gli atti necessari per la definizione delle attività amministrative consequenziali dell'atto stesso;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa sul bilancio corrente ed alla relativa liquidazione del contributo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo Unico degli Enti Locali*";
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;
VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;

2) di impegnare la somma di € 1.000,00, per i motivi esposti in narrativa, sul cap. 1946 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

3) di liquidare il contributo di € 1.000,00 alla "Struttura Caritativa San Pietro Apostolo in Colpagano" mediante accredito, a favore del Parroco delle Parrocchie di S. Maria del Carmine in Villa Lempa e S.Pietro Apostolo in Colpagano, sul c/c bancario IBAN: IT90O 05424 76850 000000050617;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)